



**BANCA**  
P O P O L A R E  
D E L L E P R O V I N C E  
M O L I S A N E

## ***REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI***

*(in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2391-bis cod. civ. e del regolamento  
CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010)*

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010*



## ART. 1

### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare delle Province Molisane (di seguito denominato "la Società") in attuazione della previsione normativa di cui all'art. 2391 bis cc<sup>1</sup> e di quanto previsto dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, nonché dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia
2. Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Società direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili

## ART. 2

### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato

*"Soggetti collegati"* – l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi<sup>2</sup>

*"Parti correlate"* – sono considerate "parti correlate" alla Società:

---

<sup>1</sup> Art. 2391 bis cc – Operazioni con parti correlate

Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.

<sup>2</sup> A differenza di quanto stabilito dalla Consob, nella ipotizzata (e non ancora emanata) disciplina della Banca d'Italia sulle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un Gruppo bancario devono fare riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero Gruppo bancario. L'estensione del perimetro a livello di Gruppo determinerebbe l'inclusione, ad esempio, anche dei seguenti soggetti: il partecipante ad una banca o ad un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo, il soggetto con funzione di supervisione strategica di una banca o di un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo, il soggetto in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di una banca o di un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo, gli esponenti aziendali di una banca o di un intermediario vigilato appartenenti al Gruppo.

- 1) Gli esponenti aziendali della Società, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale
- 2) I dirigenti con responsabilità strategiche della Società: per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società
- 3) Il "partecipante", vale a dire il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10 % del capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della Società, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Società
- 4) Il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi "ad oggetto" o "per effetto" l'esercizio di diritti o di poteri<sup>3</sup>
- 5) Una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Società (o una società del Gruppo) è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole<sup>4</sup>
- 6) I soggetti che partecipano ad una *joint venture* insieme alla Società
- 7) Un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Società a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata

"*Soggetti connessi*" – sono considerati "soggetti connessi" a una parte correlata:

- 1) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata
- 2) I soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti punti 3) e 4), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata
- 3) Gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi
- 4) Un'entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto

---

<sup>3</sup> Il partecipante di cui al punto 3 e il soggetto in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di cui al punto 4 corrispondono sostanzialmente a chi controlla (anche congiuntamente) la società o detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima (delibera Consob, All. 1, art. 1, lett. a). Tuttavia, il "partecipante" (secondo Banca d'Italia) è chi detiene una partecipazione almeno pari al 10 % del capitale o delle azioni con diritto di voto, a prescindere dall'esercizio o meno di influenza notevole, mentre i principi IAS (cfr IAS 28), recepiti dalla Consob, ancorano la presunzione di influenza notevole ad una partecipazione del 20% in società quotate o meno. Le nozioni possono quindi divergere con riferimento a chi detenesse una partecipazione almeno pari al 10% ed inferiore al 20% in una delle società del Gruppo (tale soggetto dovrebbe essere ricompreso nel perimetro delle parti correlate di cui alla disciplina bancaria, ma non necessariamente in quello di cui alla disciplina Consob, salvo attribuire rilevanza nel caso concreto a taluno degli indici di influenza notevole di cui ai principi contabili internazionali, recepiti dalla stessa Consob).

<sup>4</sup> Una società o un'impresa su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole rientra nella nozione di soggetto controllato o collegato di cui ai principi contabili internazionali (delibera Consob, All. 1, art. 1, lett. a/i, b).

- 5) Si considerano “*stretti familiari*” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Al riguardo si presumono “*stretti familiari*” i parenti fino al secondo grado, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* di una parte correlata nonché i figli di quest’ultimo<sup>5</sup>
- 6) Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell’art. 23 Testo Unico Bancario<sup>6</sup>
- 7) Ai fini del presente Regolamento per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> C’è disallineamento tra la disciplina di Banca d’Italia in itinere e la normativa Consob sulla nozione di “stretto familiare”. Consob considera stretti familiari quei soggetti che “ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società e possono includere, a livello puramente esemplificativo, il convivente e i figli del soggetto interessato o del convivente”. Banca d’Italia, invece, presume stretti familiari: i parenti fino al quarto grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo (salvo il caso di comprovata difficoltà nel reperimento delle informazioni per soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facente parte di un gruppo bancario).

<sup>6</sup> Art. 23 – *Nozione di controllo*

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
- 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364 bis cc
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
  - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
  - b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  - c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
  - d) l’attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta di amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

<sup>7</sup> C’è disallineamento tra l’ipotizzata disciplina bancaria e la normativa Consob sulla nozione di influenza notevole. Secondo Banca d’Italia, che recepisce la normativa civilistica (art. 2359 cc), l’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate mentre Consob recepisce i principi IAS, che ancorano la presunzione ad una partecipazione del 20%, indipendentemente dal fatto che la società partecipata sia quotata o meno. Le nozioni possono quindi divergere con riferimento ad una società quotata, partecipata in misura almeno pari al 10% ed inferiore al 20%: tale società dovrebbe essere ricompresa nel perimetro delle parti correlate di cui alla

- 8) Ai fini del presente Regolamento, per “*joint venture*” s’intende un accordo contrattuale col quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto
- 9) Il Comitato degli amministratori indipendenti di cui all’art. 4 del presente Regolamento provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica

### Art. 3

#### *(Individuazione delle operazioni con soggetti correlati. Operazioni non rilevanti)*

1. Costituiscono operazioni con soggetti correlati le transazioni compiute dalla Società, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui all’art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati
2. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:
  - Le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Società, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione)
  - Le operazioni effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario dalla Società
  - Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza (ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità del Gruppo)
  - Le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Società, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione della Società approvato dall’Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia sul governo societario
3. Le operazioni rilevanti con soggetti collegati si distinguono in:
  - *Operazioni di maggiore rilevanza*  
Le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza della Società. In caso di più transazioni con lo



stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato

- *Operazioni di minore rilevanza*

Le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

Art. 4

*(Comitato degli amministratori indipendenti)*

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cc<sup>8</sup>, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, III comma del TUF<sup>9</sup>
2. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente Regolamento in capo agli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione istituirà al proprio interno un Comitato, denominato "Comitato degli amministratori indipendenti" (di seguito "il Comitato"), composto da tre amministratori indipendenti

---

<sup>8</sup> Art. 2391 cc - *Interesse degli amministratori*

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

<sup>9</sup> Art. 148, III comma, d.lgs 58/1998

"Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da queste controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".



3. Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età<sup>10</sup>

#### Art. 5

##### *(Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva)*

1. In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, compresi: la natura della correlazione, le modalità esecutive dell'operazione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione, gli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione
2. L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione degli uffici competenti. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Responsabile della funzione competente alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per le valutazioni da porre in essere
3. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Società, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese
4. Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il Comitato riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti, nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria

#### Art. 6

##### *(Deliberazioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 Testo Unico Bancario<sup>11</sup> per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di

---

<sup>10</sup> Se non vi sono altri indipendenti si pronunciano i due membri – non correlati – residui del Comitato e, in caso di divergenze tra loro, il Collegio Sindacale

<sup>11</sup> Art. 136 – *Obbligazioni degli esponenti bancari*

Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

maggiore che di minore rilevanza, sono di norma riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione<sup>12</sup>, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento

2. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente Regolamento
3. Il Comitato deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione all'organo competente a deliberarla

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- All'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società
  - Alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera
4. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del *quorum* costitutivo, si astengono dalla votazione

#### Art. 7

##### *(Procedura in caso di parere negativo degli amministratori indipendenti)*

---

Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi, l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2 bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.

<sup>12</sup> Per le operazioni di minore rilevanza la procedura potrà affidare la competenza anche ad organo deliberante diverso (ad es. Comitato Esecutivo)



1. Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli amministratori indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti
2. Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, I comma, Testo Unico Finanza<sup>13</sup>, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo
3. Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalle legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere espressamente previsto che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera<sup>14</sup>

#### Art. 8

##### *(Operazioni di competenza assembleare)*

1. Quando un'operazione con soggetti collegati è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli artt. 5, 6 e 7 si applicano anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea

---

<sup>13</sup> Art. 114 – *Comunicazioni al pubblico*

Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

<sup>14</sup> Art. 11, III comma – *Regolamento Consob n. 17221 del 12/03/2010*

- *Omissis* – Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea, rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al 10 per cento.



#### Art. 9

##### *(Obbligazioni degli esponenti bancari)*

1. Fermo quanto disposto dall'art. 5 delibera Consob 17221/2010, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informazione preventiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento, relativamente all'adeguata informativa agli amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 136, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione

#### Art. 10

##### *(Delibere quadro)*

1. Per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6
2. In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza), la Società tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti
3. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento
4. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione
5. Se un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati

#### Art. 11

##### *(Esenzioni e deroghe)*

1. Oltre alle esclusioni di cui agli artt. 3 e 10 del presente Regolamento, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano:



- a) alle operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore non sia superiore ad euro 50.000,00 e comunque allo 0,5% del patrimonio di vigilanza della Società. La Società tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiuto in regime di esenzione
- b) alle operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza<sup>15</sup>, effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2381 cc o dello Statuto Sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nell'ordinaria operatività della Società. Relativamente a tali operazioni, si prevede che:
- La relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Società tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico – contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte, alla tempistica
  - Venga fornita agli amministratori indipendenti periodica informativa *ex post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata
  - Se del caso, gli amministratori indipendenti possono formulare pareri o osservazioni al soggetto deliberante e agli organi di vertice della società ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive. L'organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche
- c) alle operazioni urgenti, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificatamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive. Le operazioni compiute devono essere prontamente portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché, alla prima occasione utile, sottoposte a deliberazione non vincolante dell'Assemblea. Il Collegio Sindacale valuta la sussistenza dei requisiti di urgenza e riferisce le proprie valutazioni in merito al Consiglio di Amministrazione e, alla prima occasione utile, all'Assemblea

## Art. 12

*(Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio)*

1. La Società può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria
2. In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Società, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il

---

<sup>15</sup> Per Consob, l'esenzione vale anche per le operazioni di maggiore rilevanza, ma l'ipotizzata disciplina di Banca d'Italia la limita a quelle di minore rilevanza.



piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere

3. Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti suddetti e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato di amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, approva e rivede annualmente le politiche interne di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati
4. Nel Regolamento di gestione del credito<sup>16</sup> della Società, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 6, Il comma, sono previsti specifici e idonei presidi per l'eventualità di conclusione patologica delle operazioni di cui al presente articolo

#### Art. 13

##### (Vigilanza sul rispetto del Regolamento)

1. Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, Il comma, cc<sup>17</sup>
2. A tal fine, il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. In ogni caso, gli amministratori, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo Unico Bancario<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Regolamento del Credito – vers. 2/2010 – pag. 10, dal II capoverso

<sup>17</sup> Art. 2429 cc, Il comma

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.

<sup>18</sup> Art. 52 - (Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei conti)

1. Il Collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo Statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

2 bis. Lo Statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.



#### Art. 14

*(Obblighi informativi relativi all'individuazione dei soggetti collegati)*

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società, trasmettono al Consiglio di Amministrazione della Società un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole
2. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma

#### Art. 15

*(Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati)*

1. Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17721/2010. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previste dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili

#### Art. 16

*(Disposizioni finali)*

1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Società e/o dell'esperienza maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società
2. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori indipendenti
3. Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale